COMMISSIONE V

DIFESA

CVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 687

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Reclutamento straordinario di 35 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri. (2255) 687

PRESIDENTE 687, 688, 689, 690
MARZAROTTO, *Relatore* 687, 689
GUADALUPI 688, 689
COPPI ALESSANDRO 688
DAL POZZO 689
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 689

Riduzione del periodo d'imbarco richiesto per l'avanzamento dei sottufficiali brevettati montatori. (2256) 691

PRESIDENTE 691
VOCINO, *Relatore* 691

Votazione segreta:

PRESIDENTE 691

La seduta comincia alle 9,50.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bovetti e Mattei.

Discussione del disegno di legge: Reclutamento straordinario di 35 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri. (2255).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Reclutamento straordinario di 35 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Il relatore, onorevole Marzarotto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARZAROTTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi. Il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, fissava l'organico degli ufficiali subalterni dell'arma dei carabinieri in 627 unità; il disegno di legge concernente gli organici degli ufficiali dell'esercito, in corso di esame al Parlamento, prevede la riduzione a 581. Attualmente, la consistenza effettiva dell'organico dell'arma è di 512 unità, con una deficienza, quindi, di 69 unità. Questa deficienza è la ragione del provvedimento in esame, il quale autorizza un reclutamento straordinario di 35 subalterni fra gli ufficiali di complemento in servizio nell'arma.

Aggiungo che, mentre per il precedente reclutamento straordinario di 110 tenenti e 80 sottotenenti, effettuato nel 1950, i titoli di studio richiesti erano quelli stabiliti nelle

normali leggi di reclutamento, dai quali era escluso il diploma degli istituti di istruzione media di secondo grado, per effetto dell'articolo 2 del presente disegno di legge, possono partecipare a questo nuovo concorso anche gli ufficiali in possesso di quest'ultimo titolo di studio.

Ritengo che il disegno di legge possa essere tranquillamente approvato, tanto più che esso non comporta nuovi oneri al bilancio dello Stato, perché anche in seguito al nuovo reclutamento l'organico dell'arma sarà inferiore a quello previsto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Se a prima vista il disegno di legge può apparire di poca importanza, nella realtà così non è. Infatti, noi dobbiamo soprattutto renderci conto delle ragioni fondamentali a cui si è ispirato il proponente del disegno di legge. Il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'interno, vorrebbe proporci una forma nuova di reclutamento degli ufficiali per l'arma dei carabinieri, per queste due considerazioni che sono contenute nella stessa relazione ministeriale: crescenti esigenze dell'arma e legittime aspettative di quegli ufficiali che servono il paese nei ruoli di complemento dell'arma dei carabinieri.

La prima osservazione sulla quale si basa la nostra opposizione è che si parla di crescenti esigenze senza che esse siano specificate. Noi non possiamo che supporle, queste esigenze; e supporle naturalmente sulla base delle esperienze di questi ultimi anni, partendo dalla constatazione che, mentre l'arma dei carabinieri è sorta come un istituto di salvaguardia dei principî fondamentali cui la Costituzione italiana si ispira, oggi essa sta diventando uno strumento di tutela dell'ordine e della tranquillità di una parte soltanto degli italiani.

Se poi si potesse dimostrare che questo reclutamento serve effettivamente per potenziare e migliorare l'istituto, si dovrebbe anche spiegare per quale ragione il Ministro della difesa ha ritenuto di procedere ad un reclutamento straordinario, anziché provvedere per le vie normali. Infatti, con questo sistema, l'istituto viene a perdere quelle caratteristiche necessarie, specialmente nei gradi iniziali, cioé nel periodo di formazione dei quadri, perché gli stessi ufficiali non sono in possesso di tutti i requisiti previsti dai normali bandi di concorso. Io ritengo che non sia opportuno inserire nel servizio permanente ufficiali che, pur avendo reso buoni servizi al paese, non sono in possesso dei titoli di studio necessari. Riconosco che si tratta di un provvedimento di carattere eccezionale; ma dobbiamo anche considerare che nel precedente concorso, pure straordinario, è stato mantenuto fermo il requisito del titolo di studio!

PRESIDENTE. Ma anche per questo concorso è richiesto un diploma di scuola media superiore!

GUADALUPI. Ma allora si tratta soltanto di dare la possibilità di concorrere a coloro i quali hanno il diploma di abilitazione magistrale!

Rimane comunque ferma la ragione di carattere generale per cui io, personalmente, non sono favorevole all'accoglimento di questo disegno di legge.

Non comprendo, poi, come si possa affermare che questo provvedimento non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato. Basta considerare, infatti, che questi ufficiali, dalla posizione di complemento, passano ad una posizione stabile, per dedurne che, almeno in futuro, dei nuovi e maggiori oneri ci saranno, in conseguenza del diverso trattamento (pensione, quiescenza o altro) che la posizione di effettivi loro conferisce. Ritengo opportuno che, anche su questo punto, il relatore fornisca qualche chiarimento.

Devo ancora fare una osservazione, per quanto riguarda la valutazione dei titoli. L'articolo 4 del disegno di legge stabilisce, infatti, che, nella valutazione dei titoli in possesso dei concorrenti, la Commissione giudicatrice deve tenere in particolare conto le attribuzioni professionali e militari del concorrente. E precisa che, mentre per la valutazione dei titoli di studio si dispone, al massimo, di 15 punti, per la valutazione delle qualità spiccatamente professionali e militari – e noi possiamo facilmente immaginare che cosa debba intendersi per «spiccate attitudini professionali» negli ufficiali dell'arma – si assegnano ben 60 punti. Non mi pare che questa enorme differenza sia molto aderente alla realtà.

COPPI ALESSANDRO. Faccio osservare al collega Guadalupi che, di recente, abbiamo approvato la legge sugli organici degli ufficiali dell'esercito, la quale, nell'articolo 7, dispone che, per gli anni fino al 1955, nei ruoli dove si verificano deficienze di ufficiali subalterni, il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi per esami, per il reclutamento di ufficiali effettivi. Questo provvedimento rientra nel quadro più generale della legge che abbiamo approvata.

Per ciò che si riferisce al punteggio, c'è da osservare che la diversità stabilita non fa che ripetere quanto da noi già deciso in altre simili circostanze.

DAL POZZO. Oltre a quanto ha detto l'onorevole Guadalupi, alle cui osservazioni mi associo, debbo fare rilevare l'ingiustizia che si riscontra nella valutazione dei titoli, allorché si assegnano 25 punti per i titoli di merito conseguiti in servizi di guerra e 60 punti per i titoli di merito conseguiti in servizi di pace: non comprendo perché i meriti per servizi di pace debbano avere più valore di quelli per servizi di guerra.

Un'altra osservazione: perché si eleva il limite di età? Ho l'impressione che questa legge debba servire per favorire trentacinque persone: e in questo non possiamo essere d'accordo.

Per questi motivi sono contrario all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARZAROTTO, *Relatore*. Le osservazioni dei colleghi Guadalupi e Dal Pozzo vanno considerate sotto due aspetti: uno di carattere politico, l'altro di carattere tecnico. Il collega Guadalupi si chiede perché mai non si ricorra alla forma ordinaria di reclutamento, onde dare a tutti la possibilità di parteciparvi. Egli sa troppo bene come, in tutte le amministrazioni, si ricorra a disposizioni di carattere particolare e contingente per regolarizzare la posizione di persone il cui rapporto di lavoro non sia stabile. Per ciò, nell'arma dei carabinieri, per necessità particolari, si vogliono assumere degli ufficiali che, in quell'arma, prestano già servizio di complemento da qualche anno. Un primo reclutamento è stato fatto col precedente concorso del 1950, per il quale hanno trovato sistemazione 190 ufficiali subalterni di complemento. Ma in quella circostanza non hanno potuto concorrere quegli ufficiali di complemento il cui titolo di studio era l'abilitazione magistrale: e forse essi erano in possesso di benemerenze superiori a quelle possedute da coloro che poi furono ammessi. Poiché, però, in tutti i concorsi il diploma di abilitazione magistrale è equiparato a quello di maturità classica, si è voluto riparare.

Per quanto riguarda la diversità del punteggio, che forma oggetto particolare dei rilievi del collega Dal Pozzo, io non voglio dire che le benemerenze acquistate in guerra debbano essere valutate meno rispetto ai titoli riferentisi alle qualità professionali e militari; ma il collega Dal Pozzo dovrà anche ammettere che le qualità che si richiedono agli ufficiali dell'arma debbono necessariamente essere più di carattere professionale che di valore in guerra, perché qui non si tratta di andare a combattere (e ci auguriamo che ciò non abbia mai a verificarsi), bensì di compiere un servizio particolare, per cui le benemerenze di servizio debbono essere valutate con un'entità di punti maggiore delle altre.

GUADALUPI. Il relatore non ha risposto alla mia prima domanda che riguarda le maggiori esigenze dell'arma.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come è detto chiaramente nella relazione ministeriale, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, stabiliva in 627 unità l'organico dei subalterni dell'arma dei carabinieri. Il disegno di legge che è attualmente in esame al Parlamento riduce a 581 il numero di queste unità. Attualmente i posti coperti sono 512, e di conseguenza vi è una deficienza di 69 ufficiali. Quindi, anche con il nuovo reclutamento, l'organico rimane sempre inferiore alle esigenze accertate e sulle quali si è già pronunciato il Parlamento. Pertanto, il Governo non fa che colmare, e soltanto in parte, i posti vacanti.

Per quanto riguarda la spesa, faccio osservare che, mantenendoci nell'ambito dell'organico previsto dal bilancio dello Stato, non possono esservi maggiori oneri.

Circa i particolari del punteggio, ha già risposto il relatore. Qui si tratta di ufficiali di complemento i quali hanno già dato prova di capacità e di attitudini militari; ed è proprio su questi elementi che si vuole il giudizio degli esaminatori.

GUADALUPI. Vogliamo che tutti abbiano la possibilità di entrare nell'arma.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ha ritenuto più idonei ad esplicare queste funzioni gli elementi tratti dagli ufficiali di complemento, perché hanno già dato prova di capacità; perché sono già stati alle dipendenze dello Stato; perché da molti anni sono nella legittima aspettativa di veder sistemata la loro posizione. In altre occasioni, voi per primi siete stati d'accordo nell'affermazione di questo principio. Tenuto conto di questo, la valutazione dei titoli deve essere fatta dando la priorità assoluta alle benemerenze professionali. D'altra parte, se si elevasse il punteggio per i titoli di studio, e si diminuisse quello per la attitudine militare e professionale, la cosa resterebbe al punto di prima. Semmai, si dovrebbe fare una discriminazione fra i diversi titoli di studio.

Invito, quindi, la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti e se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri di:

15 tenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai capitani e tenenti di complemento dell'Arma;

20 sottotenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai tenenti e sottotenenti di complemento dell'Arma.

(*È approvato*).

ART. 2.

I concorrenti per essere ammessi al concorso di cui al precedente articolo 1, debbono:

a) aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, ovvero il diploma di istituto di istruzione media di secondo grado;

b) aver appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, oppure aver ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota od essere reduci dalla prigionia o dall'internamento;

c) essere, alla data del bando di concorso, in servizio nell'Arma dei carabinieri quale ufficiale di complemento dell'Arma stessa;

d) aver prestato, alla stessa data del bando di concorso, complessivamente non meno di quattro anni di servizio da ufficiale o da sottufficiale, dei quali almeno un anno nell'arma dei carabinieri come ufficiale di complemento, compreso in quest'ultimo periodo il servizio eventualmente prestato nella posizione di «comandato»;

e) aver riportato nelle note caratteristiche relative agli ultimi due anni di servizio precedenti all'anno in cui è bandito il concorso la qualifica di «ottimo» o di «buono con punti tre»;

f) non aver superato, alla data del bando . . . nno di età se aspiranti alla nomina a tenente, e il 36° anno se aspiranti alla nomina a sottotenente;

g) non aver riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, alcun giudizio di «non prescelto» o di «non idoneo all'avanzamento».

Agli effetti della partecipazione al concorso di cui alla presente legge si ha riguardo al grado rivestito alla data del relativo bando.

(*È approvato*).

ART. 3.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione nominata dal Ministro per la difesa, composta come segue:

un ufficiale generale, presidente;

quattro ufficiali superiori, membri;

un funzionario civile del gruppo *A* del ruolo amministrativo del Ministero della difesa – Esercito, di grado non superiore al settimo, segretario senza voto.

(*È approvato*).

ART. 4.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) benemerenze di guerra e di servizio di istituto;

c) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopra indicati è assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:

15 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);
25 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);
60 punti per i titoli di cui alla lettera *c*):
10 punti per i titoli di cui alla lettera *d*).

Coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera *c*) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del ministro per la difesa.

(*È approvato*).

ART. 5.

I vincitori del concorso assumono anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina. L'anzianità relativa è determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Riduzione del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento dei sottufficiali brevettati montatori. (2256).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riduzione del periodo minimo d'imbarco richiesto per l'avanzamento dei sottufficiali brevettati montatori.

L'onorevole Vocino, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VOCINO, *Relatore*. L'unico articolo di questo disegno di legge è così semplice e chiaro che non richiede molte parole per essere illustrato.

Voi tutti sapete che nelle tre forze armate, e principalmente nella marina e nell'aeronautica, esistono numerose categorie di personale, con caratteristiche tecniche differenti. I sottufficiali appartenenti a queste categorie sono ammessi a frequentare dei corsi, al termine dei quali conseguono un brevetto. Poiché, però, in marina, per aver diritto ad una promozione, è necessario un certo periodo d'imbarco, (e questa norma vige anche per le varie categorie di specialisti) non essendo possibile effettuare il periodo di navigazione durante i corsi suddetti, si verifica che coloro che non si specializzano conseguono generalmente la promozione prima degli altri, avendo la possibilità di fare in qualunque momento il periodo di navigazione.

Per dare a tutti eguali possibilità nelle varie promozioni, il Ministro della difesa ha predisposto il disegno di legge sottoposto al nostro esame, il quale stabilisce che per l'avanzamento da capo di seconda classe a capo di prima classe, nelle categorie dei cannonieri, elettricisti, radiotelegrafisti e siluristi, non è richiesto alcun periodo d'imbarco, mentre è richiesto un periodo minimo di dodici mesi d'imbarco per l'avanzamento di quel personale dal grado di capo di prima classe a quello di sottotenente del corpo equipaggi militari marittimi, periodo che deve essere compiuto complessivamente nei gradi di capo di terza, seconda e prima classe.

A me pare che il criterio possa essere senz'altro accolto ed il provvedimento approvato senza discussione, anche perché esso non comporta nuovi o maggiori oneri per l'erario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. L'articolo unico, è del seguente tenore:

«Per l'avanzamento da capo di seconda classe a capo di prima classe dei sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare brevettati montatori delle categorie cannonieri, elettricisti, radiotelegrafisti e siluristi, non è richiesto alcun periodo di imbarco.

Per l'avanzamento del personale indicato al comma precedente dal grado di capo di prima classe a quello di sottotenente del corpo equipaggi militari marittimi è richiesto un periodo minimo di imbarco di dodici mesi compiuto complessivamente nei gradi di capo di terza, seconda e prima classe.

Resta ferma la disposizione stabilita dalla prima nota alla tabella *B*) allegata all'articolo 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Resta ferma altresì la disposizione dell'articolo unico della legge 9 giugno 1950, n. 519».

Non essendovi emendamenti, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito, votato, a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione.*

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Reclutamento straordinario di 35 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri». (2255).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 17
Voti contrari 8

(*La Commissione approva*).

«Riduzione del periodo minimo d'imbarco richiesto per l'avanzamento dei sottufficiali brevettati montatori». (2256).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Bazoli, Bettinotti, Borellini Gina, Bottonelli, Carron, Cavalli, Chatrian, Coppi Alessandro, Cuttitta, Dal Pozzo, Geuna, Greco Giovanni, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Marzarotto, Meda, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Roveda, Saccenti, Scotti Francesco, Trimarchi, Valandro Gigliola e Vocino.

Sono in congedo:

Bovetti e Mattei.

La seduta termina alle 10,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI